

Oggetto: Chiusura del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente - anno 2020.

Il Segretario generale

- Richiamata la propria determinazione n. 515 del 24 giugno 2020 con la quale si stabiliva di definire il Fondo delle Risorse Decentrate anno 2020 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi pari a € 3.531.862;
- tenuto conto che con la determinazione sopra indicata ci si riservava di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2020 con successivo atto a seguito dell'integrazione, ai sensi dell'art. 67 c. 3 della lett. a) del CCNL 21.5.2018, derivante dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla propria determinazione n. 6 dell'8 gennaio 2018;
- vista la nota pervenuta dall'Area Risorse e Patrimonio del 30 marzo 2020 che quantificava in € 85.952 l'integrazione da effettuare nel Fondo in oggetto corrispondente al 30% degli introiti 2020 - pari a € 286.507,39 - relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio;
- visto l'art. 67 c. 3 lett. c) che prevede che il Fondo può essere integrato da risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale;
- vista la nota dell'Area Risorse e Patrimonio del 5 marzo 2020 che quantifica in € 18.701,25 gli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture;
- tenuto conto che questa Camera di commercio ha introitato un ulteriore importo di € 930,00 dall'ISTAT per la "rilevazione statistica dei prezzi dei prodotti venduti e acquistati dagli agricoltori per l'anno 2019" effettuata da un dipendente al di fuori dell'orario di lavoro come indicato nella nota del Dirigente data 14/10/2020;
- considerato che, ai sensi dell'art. 70-ter del CCNL 21.05.2018, quest'ultima cifra deve transitare dal Fondo per essere poi riconosciuta al personale che ha espletato tale attività al di fuori dell'orario di lavoro;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.5.2017 che prevede che "...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato...";
- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.05.2018 secondo la quale "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da



- risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.";
- vista la Dichiarazione congiunta n. 9 del CCNL 21.05.2018 secondo la quale "Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei Conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie N. 6/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni già espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi del CCNL sottoscritta in data 21/2/2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. N. 75/2017.";
- visto l'art. 11 del D.L. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferito allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il limite Fondo risorse decentrate 2016 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta a € 3.336.757 come rivisto con propria determinazione n. 251 del 19.03.2020;
- visto che la determinazione n. 251 del 19.03.2020 prevede di procedere al recupero, in due quote di pari importo a carico dei Fondi risorse decentrate del personale non dirigente degli anni 2019 e 2020, della somma complessiva di € 30.816 (data dalla somma di € 4.241 riferiti all'anno 2017 ed € 26.575 relativi all'anno 2018) per superamento del nuovo limite 2016, a seguito della revisione dei Fondi 2017 e 2018;
- preso atto della decurtazione permanente per € 226.171, ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relative al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari a € 224.095 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076 per la ex Camera di Monza Brianza;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 17 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2020;
- visto il parere di certificazione del Fondo Risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2020 del Collegio dei Revisori dei Conti reso nella seduta del 10 maggio 2021;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;
- sentito il Controllo di Gestione;

determina

1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2020 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come di seguito riportato:



Risorse Stabili

| Articolo 67, | 1. A decorrere dall'anno 2018 | R il "Fondo | risorse | decentrate" è | € |
|----------------|--|--------------|-----------|---------------|---------------|
| comma 1 | costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse | | | | 4.093.917,00 |
| Commu | decentrate stabili, indicate da | | | | 1.073.717,00 |
| | | | | | |
| | 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei | | | | |
| | revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle | | | | |
| | progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote | | | | |
| | di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) | | | | |
| | del CCNL 22/1/2004.(dettaglio sotto riportato) | | | 3.6 | |
| | CCN 1 4 1000 | Milano | Lodi | Monza | |
| | CCNL 1.4.1999 | | 0.00 | | |
| | art. 14 - comma 4 | 5054 | 870 | 0 | |
| | art. 15 comma 1 - lett. a) b) c) | 2.362.229 | 86.586 | 0 | |
| | f) g) h) i) j) l) | 98.477 | 2.792 | 0 | |
| | | 102.867 | 6.672 | 0 | |
| | | 15.494 | 1.549 | 0 | |
| | | 58.196 | 2.625 | 0 | |
| | | 53.456 | 0 | 0 | |
| | art. 15 comma 5 per effetti | | | 323.400 | |
| | dotazioni organiche (solo ex | | | | |
| | Monza) | | | | |
| | CCNL 5.10.2001 | 130.934 | 6.744 | 11.016 | |
| | art. 4 comma 1 | 352.846 | 9.351 | | |
| | art. 4 comma 2 - RIA +€ | | | | |
| | 20.060 x 2017 | | | | |
| | CCNL 22.1.2004 | 78.361 | 3.965 | | |
| | art. 32 - comma 1 | 63.194 | 3.197 | | |
| | art. 32 - comma 2 | 25.278 | | | |
| | art. 32 - comma 7 | | | | |
| | CCNL 9.5.2006 | 58.554 | 3.481 | | |
| | art. 4 - comma 4 | | 4.775 | | |
| | CCNL11.4.2008 | 70.484 | 2.780 | | |
| | art. 8 - comma 5 | 128.630 | 2.700 | | |
| | Dichiarazione congiunta n. 14 | | | | |
| | del CCNL 22/01/2004 | | | | |
| | | riodo conflu | iscono ne | L Il'unico | -€ 714.060,00 |
| | Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. | | | | C / 17.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ex CCIAA Milano € 626.722 | | | | |
| | ex CCIAA Milalio € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 | | | | |
| | ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 | | | | |
| | | | | | |
| tot. € 714.060 | | | | | |



| | Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano) IMPORTO UNICO CONSOLIDATO | -€ 25.278,00 € |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | 3.354.579,00 |
| Articolo 67, comma 2 lettera A | a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1) | € 35.610,00 |
| Articolo 67, comma 2 lettera B | b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (anno 2018 € 53.578 - anno 2019 € 7.377). (2) | € 60.955,00 |
| Articolo 67, comma 2 lettera C | c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.); (anno 2019 € 20.810, anno 2020 € 24.567) | € 45.377,00 |
| Articolo 67, comma 2 lettera D | d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001; | € 0,00 |
| Articolo 67, comma 2 lettera E | e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies; | € 0,00 |



| Articolo 67, comma 2 lettera F | f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito; | € 0,00 |
|--|---|--------|
| Articolo 67, comma 2 lettera G | g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; | € 0,00 |
| Articolo 67, comma 2 lettera H e comma 5 lettera A | h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; | € 0,00 |
| TOTALE RI | € 3.496.521,00 | |

Risorse Variabili

| Articolo 67, comma 3 lettera A | a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (3) | € 85.952,00 |
|--------------------------------------|---|-------------|
| Articolo 67, comma 3 lettera B | b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa | € 0,00 |
| Articolo 67, comma 3 lettera C | c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; (4) | € 20.232,25 |
| Articolo 67, comma 3 lettera D | d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio; | € 6.443,00 |



| Articolo 67, comma 3 lettera E | e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo; (5) | . |
|---|---|--------------|
| Articolo 67, comma 3 lettera F | f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincol di destinazione ivi indicati; | i € 0,00 |
| Articolo 67, comma 3 lettera G | g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori de personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi; | |
| Articolo 67, comma 3 lettera H e comma 4 | h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4 - In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Monte salari 97: ex CCIAA Milano € 11.191.548 ex CCIAA Lodi € 504.821 | € 140.357,00 |
| Articolo 67, comma 3 lettera i) e comma 5 lettera B | i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) - Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per i conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti d programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlat oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett c). | |
| Articolo 67, comma 3 lettera J e commi 8 e 9 | j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata a commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decret attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi; | i |



| Articolo 67, | k) delle integrazioni alla componente variabile del | fondo - a | € 0,00 |
|--|---|--|---------------------------------------|
| comma 3 | seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma | | 5 5,00 |
| lettera K | a fronte della corrispondente riduzione ivi pre | | |
| 1000010111 | componente variabile dei fondi - limitatamente all' | | |
| | avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertu | | |
| | residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti ac | | |
| | personale trasferito, fermo restando che la copertura | | |
| | tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma | | |
| | Unioni di comuni tengono anche conto della speciale | / / | |
| | cui all'art. 70-sexies. | | |
| TOTALE R | TOTALE RISORSE VARIABILI | | |
| Legge 147 | Decurtazioni permanenti | | -€ 226.171,00 |
| del 2013 | ex CCIAA Milano € 224.095 | | , |
| art. 1 | ex CCIAA Monza € 2.076 | | |
| comma 456 | | | |
| TOTALE | | | |
| | | | |
| Articolo 68 | Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di | cui | € 72.034,00 |
| c. 1 ultimo | all'art.67 cc. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni | | |
| periodo | nel rispetto delle disposizioni in materia contabile (6) | | |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2020 (a) | | | € 3.683.669,25 |
| | | | |
| Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite $(1+2+3+4+5+6)$ * | | В | € 300.688,25 |
| , | wa dalla wasi saabura | ь | € 3.382.981,00 |
| Fondo 2020 al netto delle voci escluse | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Limite consisten | | C = A - B D | € 3.336.757,00 |
| Differenza tra For 2016 c.d. "tetto" | ndo 2020 (al netto delle voci escluse) ex art. 23 D.lgs. 75/2017, e Fondo | E = C - D | € 46.224,00 |
| Fondo 2020 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016) | | | € 3.382.981,00 |
| Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + | | | € 300.688,25 |
| 6) TOTALE FONDO 2020 | | | |
| TOTALE FONDO 2020 | | $\mathbf{F} = \mathbf{C} + \mathbf{B}$ $-\mathbf{E}$ | € 3.637.445,25 |
| Seconda e u | altima quota di recupero ai sensi dell'art. 40 c. 3 | | € 15.408,00 |
| quinquies del D. Lgs. 165/2001 | | | , , , , |
| | _ | | |

^{*} somme non utilizzate anno precedente (\in 25.905 risparmi straordinari ed \in 72.034 economie) ai sensi della Circolare MEF n. 16 del 15/06/2020, incrementi contrattuali relativi all'importo di \in 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lett. a) e b) CCNL 21.5.2018 (\in 35.610 ed \in 60.955) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018 e D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019, risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 (\in 85.952), risorse derivanti da introiti ISTAT (\in 601 ed \in 930) ed incentivi funzioni tecniche (\in 18.701,25) escluse dal limite ex art. 23 c. 2. D. Lgs. 75/2017 come da nota MEF-RGS prot. n. 257831 del 18.12.2018.

- 2) di stabilire in € 3.637.445,25 il Fondo delle Risorse Decentrate 2020 per il personale non dirigente;
- 3) che l'onere di € 3.637.445,25 trova copertura nella voce complessiva "Oneri per il personale" del bilancio dell'anno 2020;



4) di confermare il recupero, come stabilito con determinazione n. 251 del 19.05.2020 ed ai sensi dell'art. 40 c. 3 quinquies del D. Lgs. 165/2001, della seconda ed ultima quota pari all'importo di € 15.408,00 per il superamento del nuovo limite 2016 a seguito della revisione dei Fondi 2017 e 2018.

Il Segretario generale (Elena Vasco)

Area Personale Organizzazione e Sportelli Responsabile del procedimento: L. Blasio